



LA RIFORMA DEL CODICE DELL'UNIONE PROSPETTIVE E RIFLESSI SULL'ATTIVITA' DOGANALE – IL RUOLO DEI DOGANALISTI –

CAMERA DI COMMERCIO MAREMMA E TIRRENO

Livorno, 11 aprile 2024

Relatore: Stefano Rigato



CAD Toscana
CENTRO ASSISTENZA DOGANALE

Cosa cambia?



Cosa cambia?

- FINE AEO ≠ TRUST AND CHECK TRADER
- RAPPRESENTANTE INDIRETTO = IMPORTATORE
- RAPPRESENTANTE DIRETTO = RESIDUALE, SOLO SOGGETTI PREVISTI DALLE NORMATIVE NAZIONALI DEGLI STATI MEMBRI
- AUTORITA' DOGANALE NAZIONALE ≠ AUTORITA' DOGANALE UNIONALE «SOVRANAZIONALE»
- SISTEMI ELETTRONICI NAZIONALI ≠ DATA HUB EUROPEO
- COMMERCIO ELETTRONICO = NESSUNA ESENZIONE DAL PAGAMENTO DEI TRIBUTI
- OBBLIGAZIONE DOGANALE = NON SOLO DAZI MA QUALSIASI ALTRO TRIBUTO APPLICABILE





AEO ≠ TRUST AND CHECK TRADER (TCT)

Il certificato AEO non ha raggiunto gli obiettivi che la Commissione si era prefissata. E' stata scarsissima l'adesione al programma in tutti gli Stati Membri, con un sistema premiante che avrebbe dovuto invogliare gli Operatori Economici, ma che in sostanza, non ha attratto molti soggetti a causa di un rapporto costi/benefici squilibrato e difficilmente sopportabile.

Il nuovo «Operatore Economico privilegiato» (TCT), viene indicato dal NUOVO CODICE, come destinatario di tutte le semplificazioni, che vanno da quelle, note ed operative attualmente, allo sdoganamento centralizzato, al Self-assessment, all'iscrizione nelle scritture del dichiarante ed anche all'invio dei DATA-SET delle attività doganali direttamente al DATA-HUB unionale, saltando le locali Autorità Doganali.

Il soggetto TCT, a differenza dell'AEO, potrà agire esclusivamente con l'istituto della rappresentanza indiretta, (nel caso di intermediari).



RAPPRESENTANZA



La bozza proposta dalla Commissione prevede, che, nel caso l'importatore si faccia coadiuvare da un Rappresentante Doganale, questi possa agire con il solo Istituto della Rappresentanza indiretta, diventando automaticamente IMPORTATORE.

La rappresentanza diretta, secondo la Commissione, diventa residuale ed applicabile solo in rarissimi casi:

- Importatore TCT con rappresentante doganale TCT: è ammessa la rappresentanza diretta
- Importatore non TCT ma appartenente alle categorie di piccole e micro imprese: è ammessa la rappresentanza diretta (esercitata da un soggetto che nell'ordinamento doganale nazionale è identificato come rappresentante diretto, ad esempio, in Italia, gli Spedizionieri Doganali e i CAD), per un periodo massimo di cinque anni dall'entrata in vigore del nuovo Codice.

Tale impostazione, dovesse trovare applicazione nel testo definitivo, potrebbe avere un impatto devastante in tutti gli Stati Membri per tutti i soggetti rappresentanti in Dogana, a causa dell'enorme carico di responsabilità che verrebbero trasferite in capo al Rappresentante Doganale.

Una serie di aggiustamenti alla prima bozza circolarizzata ha aperto ad una revisione importante di tale posizione, a titolo di esempio citiamo la possibilità di spendere la rappresentanza diretta se l'operatore economico è una piccola o micro impresa.





AUTORITA' DOGANALE EUROPEA

Trova finalmente applicazione pratica la creazione di una Autorità Doganale Centrale Comune.

L' Autorità Centrale avrà il compito di gestire la piattaforma informatica unionale, condivisa ed utilizzata da tutti gli Stati Membri, imporrà una unica valutazione dei rischi e una univoca e uniforme applicazione delle normative doganali, ma non sarà un'entità unica negli Stati Membri, l'applicazione pratica delle normative sarà sempre demandata alle Autorità Doganali locali che dovrebbero perdere l'arbitrarietà decisionale.





DATA-HUB EUROPEO

Attualmente, ogni Stato Membro opera al proprio interno mediante sistemi informatici nazionali, che dialogano con gli altri Sistemi informatici dei paesi partner, esclusivamente attraverso la condivisione di alcune funzionalità, ad esempio: Transito, Aes, Itv, Ivo e Customs Decision.

La nuova piattaforma informatica dovrà essere adottata da tutti gli Stati Membri, con l'entrata in vigore del nuovo codice, (è allo studio la possibilità di aderire al DATA-HUB in forma volontaria, come progetto pilota già dal 2028).

E' una vera rivoluzione, gli archivi del DATA-HUB europeo saranno alimentati da una quantità di informazioni impressionante e consentirà, nei desideri della commissione, un'applicazione omogenea e trasversale delle normative relative alle politiche commerciali puntuali e tempestive, oltre, come detto, ad una gestione dei rischi ed alla applicazione dei controlli univoca.





COMMERCIO ELETTRONICO

Le transazioni B2C stanno raggiungendo in termini numerici e valoriali le tradizionali transazioni B2B, ma molte di queste non subiscono un corretto controllo ed una puntuale imposizione tributaria. Allo stato le transazioni B2C con valore inferiore ai 150 euro non sono soggette al pagamento dei tributi e quelle di valore inferiore ai 350 euro non assolvono ai dazi di importazione.

La riforma, non prevede più soglie di esenzione e mira a recuperare una cifra enorme in termini di tributi non versati.

Una novità, rispetto a queste transazioni, è la previsione di una «classificazione doganale agevolata», ovvero la creazione di poche macro categorie doganali per facilitare l'applicazione dei dazi.

CONCLUSIONI II



La bozza proposta dalla Commissione è ambiziosa ed innovativa, ma squilibrata in vari aspetti operativi. Dal punto di vista della temporalità potrebbe risultare intempestiva: scrivere oggi un codice per applicarlo a regime tra 10 anni, potrebbe risultare inefficace, se gli scenari politici e di innovazione tecnologica dovessero continuare ad evolversi alla velocità si qui sostenuta.

La volontà di imporre di fatto ed in diritto, la presenza di un solo soggetto all'interno delle attività doganali (così come è stata proposta), mette in serio rischio il prezioso contributo che i rappresentanti doganali hanno fornito alle Autorità Doganali di tutti gli Stati Membri nel recupero, nella riscossione dei tributi e al corretto e lecito svolgimento delle operazioni doganali.

Le osservazioni dell'IMCO hanno parzialmente modificato il testo originario.

Il Parlamento in sessione plenaria voterà il documento in prima lettura e trasferirà il dossier per le modifiche e per l'approvazione finale al nuovo Parlamento che si insedierà dopo le prossime elezioni europee del 06/09 Giugno prossimi.

Da tali passaggi ci aspettiamo che tutti i documenti «POSITION PAPER» presentati da tutti gli STAKEHOLDERS, siano presi in seria considerazione al fine di trovare un giusto compromesso tra le aspettative delle Autorità e le necessità dei mercati e degli operatori economici tutti.





FOCUS POSITION PAPER CONFIAD

- Mitigazione delle responsabilità degli Spedizionieri Doganali/CAD
- Riconoscimento della possibilità di agire con il mandato di rappresentanza diretta in favore di tutti gli operatori economici, in subordine per tutti i soggetti SME (media-piccola-micro impresa) e senza limiti temporali
- Riconoscimento della figura del PROFESSIONAL CUSTOM AGENT (così come proposto nella prima stesura della bozza da parte della stessa Commissione)





Grazie per la vostra attenzione



Copyright riservato.
E' vietata ogni riproduzione anche parziale

